

1. Lo scorso aprile la Corte costituzionale è ritornata a esprimersi sull'istituto della libertà vigilata¹, riconoscendone la piena funzione risocializzante ai sensi dell'art. 27, co. 3 Cost., anche laddove essa sia comminata *ope legis* in conseguenza dell'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.

Di là della posizione presa dalla Corte, la pronuncia merita di essere letta e commentata nella sua interezza, perché sono in particolare le motivazioni poste a sostegno della decisione a sollevare maggiori perplessità.

La pronuncia è sollecitata da un'ordinanza di rimessione del Tribunale di Sorveglianza di Firenze²: il Giudice di Firenze, chiamato a decidere, in sede di appello ai sensi dell'art. 680, co. 1 c.p.p., sull'impugnazione dell'ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza dell'istanza di revoca anticipata della libertà vigilata di un detenuto ergastolano, condannato per delitti di mafia e ammesso alla liberazione condizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 177, co. 2 e 230, co. 1, n. 2 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., nella parte in cui (I) stabiliscono l'applicazione obbligatoria della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; (II) determinano la durata della libertà vigilata in misura fissa; (III) non prevedono la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di riesaminare in concreto durante l'esecuzione della libertà vigilata l'adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, quindi, la revoca anticipata.

Il condannato reclamante, in particolare, lamenta il conflitto esistente tra la libertà vigilata, intesa come misura di sicurezza applicata alle persone socialmente pericolose (art. 202, co. 1 c. p.), e il proprio *status* di persona ammessa alla liberazione condizionale (art. 176, co. 1 c. p.), che sottende un implicito vaglio negativo rispetto alla pericolosità medesima. Il Tribunale, a sua volta, rilevando l'incongruenza, ritiene di non poter decidere sull'appello proposto, stante il limite oggettivo costituito dalla lettera delle norme, impossibile da interpretare in senso costituzionalmente orientato³. Sottolinea poi la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'interrogativo, facendo leva sui principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio e di rieducazione della pena (oltre che di uguaglianza sostanziale). Secondo il rimettente, infatti, l'impossibilità di modulare la misura nell'*an* e nel *quantum* condurrebbe – nel caso di specie – al rigetto di un'istanza che, nel

¹ [Corte cost., 11 aprile 2023, n. 66](#)

² [Trib. sorv. Firenze, 15 marzo 2022, n. 791](#)

³ Si riportano qui i relativi testi per comodità del lettore: «La libertà vigilata è sempre ordinata [...] quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale [...]» (art. 230, co. 1, n. 2 c.p., corsivo aggiunto); «Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo» (art. 177, co. 2 c.p., corsivo aggiunto).

merito, si giudica fondata, in quanto l'appellante avrebbe raggiunto «un grado di affidabilità elevato anche sotto l'aspetto della convinta revisione critica delle scelte criminali della sua vita precedente», tanto da confortare il convincimento «circa un serio e ragionevole giudizio prognostico di conformazione della futura condotta di vita ai valori dell'ordinamento sociale». Si ritiene, quindi, di dover sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale.

A fronte dei puntuali interrogativi di legittimità costituzionale posti all'attenzione della Corte, quest'ultima ritiene di dovervi dare seguito attraverso la validazione del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata quale “enclave sanzionatorio alternativo”, da cui discenderebbe in via diretta l'impossibilità di applicare alla libertà vigilata comminata al liberato condizionalmente lo statuto delle misure di sicurezza personali (e tutti i principi che ne discendono).

2. In via preliminare, la Corte esclude l'applicabilità al caso in esame del regime cd. ostativo di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in quanto i fatti per cui l'appellante era stato condannato risultano antecedenti all'entrata in vigore delle predette modifiche. La circostanza – secondo la Corte – è rilevante per il tema in esame, giacché il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 ha elevato a dieci anni il periodo di sottoposizione a libertà vigilata cui è soggetto il condannato all'ergastolo “ostativo” ammesso alla liberazione condizionale che non abbia prestato collaborazione con la giustizia (pur potendolo fare). Eppure, questa precisazione ha un po' l'aria dell'*excusatio non petita*, dal momento che non era stato sollevato alcun dubbio a riguardo nell'ordinanza di rimessione (né tantomeno nell'appello di parte). L'impressione è che la Corte voglia circoscrivere il perimetro di rilevanza delle questioni sollevate, quasi come se una limitazione – sia pur automatica – di durata quinquennale anziché decennale sia tutto sommato tollerabile.

Si passa poi all'esame delle questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, dichiarandole immediatamente infondate. L'*iter* argomentativo si apre con un breve esame delle misure di sicurezza in generale, lette alla luce di alcune recenti statuizioni provenienti dalla medesima Corte, in cui si sottolinea la «funzione di contenimento della pericolosità sociale [del soggetto]»⁴, necessaria tanto in fase applicativa quanto in fase esecutiva della misura⁵. La trattazione si sposta poi verso l'analisi della libertà vigilata in particolare, ricordando come, in seguito alle sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983, il legislatore abbia abrogato l'art. 204 c.p., rendendo non più obbligata l'applicazione della libertà vigilata, se non quando il giudice abbia in concreto valutato come socialmente pericoloso il

⁴ Corte cost., 27 gennaio 2022, n. 22.

⁵ Corte cost., 21 settembre 2021, n. 197.

soggetto interessato: da questa rinnovata interpretazione, però – chiarisce la Corte –, rimane in effetti fuori l'ipotesi in cui il condannato sia ammesso alla liberazione condizionale. Questa eccezione, a suo dire, non può dirsi irragionevole, né tantomeno contraria a Costituzione.

Pur riconoscendo natura di misura di sicurezza alla libertà vigilata *tout court*, la Corte precisa che il tipo di libertà vigilata comminata al liberato condizionalmente «è solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità». Essa costituisce un tutt'uno con l'istituto della liberazione condizionale che, unitamente considerate, rappresentano «una misura alternativa alla detenzione», ove il regime di vigilanza diviene modalità esecutiva della misura alternativa medesima.

Segue un articolato ragionamento volto a legittimare la natura della liberazione condizionale quale misura alternativa, ritenuta «evidente l'attrazione nella logica del trattamento del condannato e la sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario (cfr. da ultimo sentenze n. 138 del 2001, n. 418 del 1998, nonché n. 188 del 1990 e n. 282 del 1989)»⁶.

Da ciò discenderebbe, quindi, l'erroneità della pretesa di applicare alla libertà vigilata ordinata in conseguenza dell'ammissione alla liberazione condizionale lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l'attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza della pericolosità sociale del soggetto.

3. In buona sostanza, la libertà vigilata *ex art. 230, co. 1 n. 2 c.p.* esprime il contenuto particolare della liberazione condizionale quale misura alternativa alla detenzione e ne determina la modalità esecutiva: un binomio non solo inscindibile ma anche inalterabile, posto che l'autonomia concessa dalla liberazione condizionale necessita di essere mitigata – sempre e comunque – dalla sorveglianza individuale che caratterizza la libertà vigilata.

Tuttavia, la strada imboccata dalla Corte – come peraltro essa stessa ammette – non dà ancora risposta ai rilievi di (presunta) illegittimità costituzionale sollevati, posto che se si tratta di misura alternativa alla detenzione essa dovrà a maggior ragione soggiacere ai principi costituzionali di proporzionalità e rieducazione della pena e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Infatti, a ben guardare, era proprio questo il cammino suggerito dal Giudice rimettente: non era in contestazione la natura “speciale” della libertà vigilata combinata con la liberazione condizionale, a cui – a differenza dell'appellante⁷ – egli assegna natura di sanzione *lato sensu* penale; ma piuttosto il fatto che la prima

⁶ Corte cost., 20 luglio 2001, n. 273, espressamente citata dalla Corte medesima.

⁷ Pur giungendo alla medesima conclusione circa l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, l'appellante e il Tribunale ricostruiscono in maniera differente la natura della libertà vigilata, dando così conto di entrambi gli

non potesse essere in alcun modo governata dall'organo giudicante, con ciò ledendo i principi che regolano le pene (e, di necessità, anche le misure a queste alternative).

Di fronte a questi interrogativi, la Corte costituzionale si mostra ondivaga.

In punto di proporzionalità e individualizzazione, da una parte, si riafferma con forza l'illegittimità costituzionale di ogni sanzione fissa⁸; dall'altra, si dichiara che in questo caso il suddetto principio sarebbe stato erroneamente invocato, poiché «l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio non è assente, ma è stata già assicurata in tutte le sedi necessarie: in quella di predeterminazione legale, ad opera del legislatore, in sede di condanna, dal giudice, che ha così potuto irrogare una pena di entità proporzionata al fatto da questi commesso». Si può osservare, però, che il principio salvaguardato dalle garanzie legale e giurisdizionale invocate non è l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ma la proporzionalità nella sua duplice dimensione astratta e concreta: l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, che in sede esecutiva assume il particolare rilievo a questa assegnato dagli artt. 1 e 13 ord. penit., richiederebbe un ulteriore passaggio volto a personalizzare il contenuto della sanzione, tanto più se essa assume la forma di misura alternativa concessa a esito di un percorso rieducativo valutato positivamente.

Con riferimento alla funzione rieducativa della pena, che il legislatore è tenuto a osservare anche in sede di costruzione della complessiva disciplina di una misura alternativa alla detenzione, la Corte afferma che la disciplina legislativa in esame non definisce analiticamente gli obblighi da imporre al libero vigilato, fatta eccezione per alcune previsioni "minime" (art. 190 disp. att. c.p.p.), rimanendo nella piena discrezionalità del Magistrato di sorveglianza la determinazione del *quomodo* dell'esecuzione, in cui si esplica la funzione-dovere di adattare la misura alle esigenze del singolo caso e, eventualmente, di rimodularla nel corso del tempo. Sarebbe così garantita la piena conformità alla funzione risocializzante di cui all'art. 27, co. 3 Cost.

Nondimeno, un Giudice di sorveglianza cui sia assegnato il potere-dovere di determinare analiticamente le prescrizioni di una misura, senza poter sindacare l'attualità della sua utilità o la misura della sua durata, è come un compositore cui sia concesso di utilizzare una sola nota: la sua opera seguirà sempre la stessa, identica melodia, quale che sia il pubblico venuto ad ascoltarlo o le emozioni che egli voglia esprimere.

"schieramenti" classicamente presenti in dottrina e giurisprudenza: l'uno vede nella libertà vigilata una misura di sicurezza personale, l'altro una sanzione dal carattere afflittivo.

⁸ Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222.

Per queste ragioni le questioni sollevate con acume dal Tribunale di sorveglianza di Firenze avrebbero meritato accoglimento, al fine di consentire un ulteriore passo verso la concreta attuazione dello statuto costituzionale della pena.

Maria Giovanna Brancati